



Finanziato
dall'Unione Europea
Next Generation EU



CITTÀ
DI ANDRIA



REPERTORIO N. 069 DEL 03/05/2023

M5 C2 I2.3 PNRR
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE

SCHEMA di

CONVENZIONE EX ART 15 LEGGE 241/1990

finalizzata all'attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio del Comune di Andria

TRA

Il Comune di **Andria**, con sede in Andria, Piazza Umberto I, C.F.: 81001210723, P.I. 00956770721, qui rappresentata dall'Avv. Giovanna Bruno, nella sua qualità di Sindaco, domiciliato presso la sede comunale;

E

L'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata "ASSET Puglia", con sede in Bari, via G. Gentile, n. 52 (codice fiscale 93485840727), rappresentata dall'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Agenzia, domiciliato presso la sede dell'Agenzia;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti",

Premesso che:

La Regione Puglia intende favorire e accelerare i processi di riqualificazione ambientale e sociale in Puglia, particolarmente nelle città con rilevanti criticità economiche ed ambientali, attraverso un percorso di pianificazione strategica che consenta ai cittadini di ripensare il proprio futuro orientandolo verso scelte di mobilità, accessibilità e rigenerazione urbana in un'ottica di sviluppo ecosostenibile;

Il Comune di Andria ha il compito di programmare e realizzare gli interventi sul territorio comunale attraverso fondi propri o per il tramite di convenzioni anche con la Regione Puglia o con i privati per la realizzazione di nuove strutture per il sociale, per l'edilizia scolastica, per l'edilizia residenziale pubblica anche economico popolare, per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero, per l'edilizia direzionale e amministrativa, per il commercio e i servizi, per la protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti, per il riassetto e recupero di siti urbani e produttivi, per i beni culturali, per la distribuzione dell'energia, per la realizzazione di nuove strade, per la difesa del suolo, per le risorse idriche e le acque reflue ovvero per la ristrutturazione e/o adeguamento e/o restauro e/o manutenzione delle strutture esistenti;

L'Agenzia regionale ASSET, istituita con Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41 "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" e s.m.i., è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;



Finanziato
dall'Unione Europea
Next Generation EU



M5 C2 I2.3 PNRR
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE

L'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 8 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e a condizione che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, l'accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti;

L'art. 2, comma 5, della Legge Regionale n. 41/2017 dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;

Tutto quanto premesso:

I soggetti in premessa sono amministrazioni pubbliche che hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l'attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione;

Le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., una convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;

La Legge della Regione Puglia n. 41/2017 ha assegnato ad ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di fornire supporto nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia, ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana, infrastrutture di trasporto e a rete, nonché servizi socio-ambientali

Inoltre, la stessa Legge Regionale n. 41/2017 ha assegnato ad ASSET anche il compito di supportare tecnicamente la Regione Puglia, gli Enti regionali, gli Enti locali pugliesi nonché i concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del DLGS 18 aprile 2016 n.50 (codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari;

ASSET, oltre alle funzioni tecniche ed operative attribuite con la legge regionale n. 41/2017, è anche ente accreditato quale organismo di ispezione di Tipo C (n. accreditamento 440E rev.00) ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ha il compito e la responsabilità di effettuare le valutazioni di conformità di progetti per lavori di importo anche superiore a 20 milioni di euro nel campo delle costruzioni rispetto a regolamenti, norme, specifiche, schemi di ispezione o contratti;

Il Comune di **Andria** è interessato ad attivare comunque un sistema di controllo di qualità per la verifica preventiva della progettazione e per effettuare ulteriori attività ispettive e di verifica della qualità durante l'attuazione degli interventi - attività che richiedono l'accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - e per questo intende promuovere un accordo con l'Agenzia regionale ASSET;



Finanziato
dall'Unione Europea
Next Generation EU



CITTÀ
DI ANDRIA



M5 C2 I2.3 PNRR
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE

Alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nella presente Convenzione, esiste un conclamato interesse pubblico, con riferimento all'art. 5, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, tra il Comune di ANDRIA e ASSET, che regge l'attuazione della cooperazione pubblica in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica; l'Accordo di collaborazione risponde all'esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche, secondo la programmazione regionale e comunale attraverso il reciproco contributo nell'ambito del processo partecipato di pianificazione e programmazione;

Le due amministrazioni pubbliche partecipanti non svolgono sul libero mercato le attività interessate dalla cooperazione e, in particolare, sia il Comune di ANDRIA che l'ASSET non offrono beni e servizi sul mercato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

- 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità

- 1 Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi concordati.
- 2 In particolare, con la presente Convenzione il Comune di Andria ha il compito e la responsabilità di procedere con la progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche comprese nei documenti citati in premessa. L'ASSET ha il compito di supportare tecnicamente i predetti processi sia per ciò che concerne le fasi di progettazione che per la redazione di bandi e disciplinari di gara e per gli atti di approvazione dei progetti, nonché per le attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.LGS. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", e per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento, ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o similari.

Art. 3 Soggetti dell'Accordo e Responsabili delle attività

- 1 Sono Parti del presente Accordo:
 - a) il Comune di ANDRIA, che attraverso le proprie strutture individua gli interventi da realizzare all'interno del presente Accordo per ottimizzare il quadro delle proprie infrastrutture e provvede alla relativa copertura finanziaria;
 - b) l'ASSET, che si impegna a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione degli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, in attuazione del presente Accordo, fornendo supporto tecnico-amministrativo.
- 2 I Responsabili delle attività ovvero il responsabile unico del Procedimento sia per il Comune di ANDRIA sia per ASSET Puglia, saranno indicati di volta in volta da ciascun ente in relazione alle attività programmate.

Art. 4 Impegni fra le parti

1. ASSET, a seguito di specifica richiesta di attivazione del supporto tecnico-amministrativo da parte del Comune di ANDRIA, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività,



Finanziato
dall'Unione Europea
Next Generation EU



CITTÀ
DI ANDRIA



M5 C2 I2.3 PNRR
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE

trasmetterà una nota informativa al Comune con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo il regolamento ASSET sui ristori. Nel caso di attività complesse, le Parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.

2. Il Comune di ANDRIA provvederà al trasferimento in favore di ASSET di un'anticipazione pari al 20%, entro 30 giorni dall'accettazione della stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore di ASSET di acconti nella misura da definire fra le Parti ed in relazione all'avanzamento delle attività.
3. Le Parti si impegnano:
 - a) a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e a tutti i conseguenti provvedimenti attuativi volti a raggiungere gli obiettivi del presente Accordo ed a fare ricorso agli strumenti amministrativi operativi - che facilitino il conseguimento degli stessi obiettivi;
 - b) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, una piena e costante collaborazione tra loro e uno stretto coordinamento;
 - c) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione dei dati informativi, in modo da poter disporre, nell'interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
 - d) ad assicurare ogni utile sinergia tra i plessi amministrativi per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
4. Nello svolgimento delle attività di competenza, le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente Accordo e a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività e degli interventi di comune interesse, oggetto del presente Accordo.
5. Le Parti si impegnano a costituire un Gruppo di Lavoro designando personale delle rispettive strutture che abbia le competenze necessarie allo svolgimento congiunto delle attività in oggetto.

Art. 5 Risorse finanziarie

- 1 I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono la presente Convenzione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo.
- 1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Comune di Andria ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.
- 2 Per le attività oggetto della Convenzione, il Comune di ANDRIA concorderà con ASSET le somme da impegnare da inserire nei quadri economici di progetto. Le spese sostenute da ASSET saranno rimborsate dal Comune di ANDRIA nei termini ed alle condizioni indicati nella presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2020, n. 136 e s.m.i..



Finanziato
dall'Unione Europea
Next Generation EU



CITTÀ
DI ANDRIA



M5 C2 I2.3 PNRR

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE

- 3 Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione ASSET, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ad esso allegate.

Art. 6 Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

- 1 Le Parti del presente Accordo sono reciprocamente impegnate ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.
- 1 Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi) saranno realizzate, in relazione alle richieste del Comune di Andria, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le parti.
- 2 La Convenzione ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento.
- 3 E' esclusa la cessione della Convenzione, in tutto o in parte.
- 4 Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.
- 5 Qualunque integrazione o modificazione all'oggetto o ai contenuti del presente Accordo può essere apportata con il consenso unanime delle Parti ed esclusivamente in forma scritta e comporterà l'approvazione di un *addendum* che andrà sottoscritto dalle parti.
- 6 Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8 Controversie

- 1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, da definire nel termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.
- 2 In caso di mancato accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti e sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 9 Trattamento dei dati

- 1 Le Parti si impegnano a rispettare il D.LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
- 2 Il Titolare del trattamento è la parte medesima nella persona del suo Legale rappresentante *pro tempore*.
- 3 Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.



Finanziato
dall'Unione Europea
Next Generation EU



M5 C2 I2.3 PNRR
PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE

Art. 10 Norme finali

- 1 La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
- 2 Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
- 3 Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di Convenzione tra Enti Pubblici.
- 4 Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.
- 5 Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per il Comune di Andria: protocollo@cert.comune.andria.bt.it

per l'Agenzia ASSET: asset@pec.rupar.puglia.it.

La presente Convenzione viene sottoscritta dai Legali Rappresentanti dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e del Comune di Andria, o suo delegato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente accordo è sottoscritto con firma digitale.

Il Rappresentante Legale del Comune di Andria
(avv. Giovanna Bruno)

Firmato digitalmente da: Giovanna Bruno
Data: 03/05/2023 17:38:26

Il Direttore Generale dell'ASSET
(ing. Raffaele Sannicandro)

